

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti

che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A15219

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

A seguito dell'emanazione della legge 4 novembre 2010, n. 201 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2010, che ha autorizzato l'adesione, si è provveduto a depositare, in data 19 aprile 2011, presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

Ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2, la Convenzione sunnominata entra in vigore il 1° novembre 2011.

11A14915

Rilascio di *exequatur*

In data 26 ottobre 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla signora Sarah Morrison, Console Generale degli Stati Uniti d'America in Firenze.

11A14916

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo al decreto 28 settembre 2011, recante: «Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo rispetto a tali obblighi.».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2011, all'articolo 2, per un mero errore materiale, è stata attribuita una numerazione sbagliata alla lista degli Stati. Pertanto dove è scritto: «8. Sint Maarten; 10. Bonaire; 11. Sint Eustatius; 12. Saba», deve intendersi: «8. Sint Maarten; 9. Bonaire; 10. Sint Eustatius; 11. Saba.».

11A15529

